

Allegato 2 al Progetto Tecnico – Schema di Contratto

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI E SERVIZI CORRELATI LOTTO N. _____ CIG _____

tra

Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito anche brevemente “**AdER o Agenzia**”) con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar 14, C.F. e P.I. 13756881002, in persona di _____, domiciliato per la carica ove sopra,

e

_____ (di seguito anche solo “**Appaltatore**”) con sede legale in _____, via _____ n. ____, C.F. _____, P.I. _____, matricola INPS _____ (sede territoriale Inps _____), codice INAIL _____, C.C.N.L. _____, n. dipendenti _____, in persona del rappresentante legale, _____, domiciliato per la carica ove sopra **(eventuale)** in qualità di mandataria dell’R.T.I./Consorzio _____ composto da _____.

Premesso

- che con Disposizione del _____ n. __ del _____, AdER ha avviato una procedura aperta ex art. 60, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento dei servizi di trasporto valori e servizi correlati, suddivisa in 3 lotti;
- che all’esito della suddetta procedura, il Fornitore ha presentato l’offerta di minor prezzo per il Lotto _____;
- che, pertanto, con provvedimento prot. n. ____/____ del _____, AdER _____ ha disposto l’aggiudicazione definitiva del Lotto _____ in favore dell’Appaltatore;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n.50 del 2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo all’Appaltatore il possesso dei prescritti requisiti;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.lgs. n.50 del 2016 è spirato il termine di *stand still* previsto dal medesimo articolo;
- che qualora dovesse emergere, nel corso della vigenza del contratto di appalto, cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo all’Appaltatore il presente contratto sarà risolto di diritto;
- che l’Appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato

ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- che l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____, emessa da _____, il _____ e valida sino al rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- che l'Appaltatore, sempre ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea copertura assicurativa per il rischio RCT/RCO oltre al rischio rapina e sottrazione dei valori, per un importo massimale pari ad Euro _____, emessa da _____, il _____ e valida per tutta la durata del contratto.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1 **Premesse e allegati**

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
 - Allegato "A" (Capitolato tecnico);
 - Allegato "B" (Offerta economica dell'Appaltatore);
 - Allegato "C" (DUVRI);
 - Allegato "D" (Nomina Responsabile Esterno Trattamento dei dati personali).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - Contratto;
 - Capitolato tecnico;
 - Offerta economica dell'Appaltatore;
 - DUVRI;
 - Nomina Responsabile Esterno Trattamento dei Dati.
3. Ai fini del presente contratto, alle espressioni e ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

STAZIONE APPALTANTE: Agenzia delle entrate - Riscossione

APPALTATORE: affidatario per ciascun lotto dei servizi.

SEDI: uffici amministrativi, sportelli per la riscossione, archivi e altri locali di AdER.

CONTRATTO è il presente contratto sottoscritto con l'Appaltatore, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (DEC): Figura designata da Agenzia delle entrate Riscossione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 per supporto del Responsabile del Procedimento nelle fasi di esecuzione.

Articolo 2

Oggetto

1. Con il presente Contratto la Stazione appaltante, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida all'Appaltatore, che accetta, i servizi di **trasporto valori e servizi correlati** negli ambiti territoriali delle regioni _____ - Lotto ____.
2. Come meglio specificato nel Capitolato tecnico, il servizio sarà articolato in:
 - a. prelievo, trasporto e custodia dei Valori
 - b. contazione;
 - c. verifica assegni;
 - d. trasporto moneta metallica e di banconote;
 - e. affiancamento manutentori casseforti.
3. I servizi affidati dovranno essere svolti secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel Capitolato Tecnico allegato sub A.

Articolo 3

Durata

1. Il presente Contratto ha la durata di **12** mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a **12 mesi** e per un importo massimo pari al valore del lotto di riferimento, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
3. La volontà di avvalersi del rinnovo sarà comunicata con 10 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto.
4. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016, si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio agli stessi patti e condizioni, per il tempo strettamente

necessario per consentire la conclusione della procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo contraente.

Articolo 4 **Corrispettivi**

1. Il corrispettivo massimo spettante all'Appaltatore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è stabilito nella misura complessiva di € _____, oltre IVA, oltre € ____,00 (_____/00), per oneri della sicurezza da interferenza.
2. Il corrispettivo effettivo maturato dall'Appaltatore sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell'esecuzione, in base ai prezzi unitari di seguito indicati, di cui all'Offerta economica :
 - prelievo, trasporto e custodia dei Valori: euro _____
 - contazione: euro _____
 - verifica assegni: euro _____
 - trasporto moneta metallica e di banconote: euro _____
 - affiancamento manutentori casseforti: euro _____.
3. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma 1 del presente articolo non vincola in alcun modo l'Agenzia a garantire la richiesta di una quantità minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
4. Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dall'Appaltatore.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. In caso di esercizio della facoltà di rinnovo di cui all'art. 3, comma 2 del presente contratto, l'appaltatore potrà richiedere l'adeguamento dei singoli prezzi unitari in conformità a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ivi richiamate.

7. In tal caso, l'adeguamento sarà applicato, una sola volta, sui prezzi unitari offerti dall'Appaltatore, in misura pari al 90% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). I prezzi unitari così adeguati saranno applicati ai servizi effettivamente svolti nel corso dei successivi mesi di vigenza del contratto.
8. I predetti corrispettivi coprono e compensano tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Articolo 5

Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal l'Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
4. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore , intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.
6. L'Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel

rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.

7. L'Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Agenzia e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni fermo il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 6

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dall'Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, le quali si limiteranno a fornire al Responsabile del Contratto per l'Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
8. L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali delle Amministrazioni medesime e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente art., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 7

Penali

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, la stazione appaltante applicherà nei confronti dell'Appaltatore le penali previste dal Capitolato Tecnico con le modalità ivi indicate.
2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della stazione appaltante di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 9.
5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 recante "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in caso di sospensione illegittima totale o parziale delle prestazioni disposte, ai fini del risarcimento dovuto all'Appaltatore, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto, in quanto compatibili.

Articolo 8

Fatturazione e modalità di pagamento

1. La fatturazione del corrispettivo, avverrà con cadenza mensile, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento, alla scadenza di ogni periodo di riferimento, il Direttore dell'esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la "Regolare Esecuzione" all'Appaltatore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.
2. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti dell'Agenzia, comprensive d'IVA, dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, all'Appaltatore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata all'agenzia, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
3. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni l'Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Il Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività oggetto del Contratto, procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell'esecuzione provvederà a rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e - qualora le attività commesse all'Appaltatore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest'ultimo

all'emissione, a titolo di saldo, della fattura per l'ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, la Stazione appaltante procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
6. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate Riscossione, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grazar, 14, C.F. e P.IVA 13756881002. L'emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i.. Non saranno accettate fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità, né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. L'Appaltatore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente "Codice Univoco Ufficio" di IPA **UFQK7Y** il numero di CIG, nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell'Esecuzione:
 - a. Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
 - b. "Riferimento Numero Linea della fattura" (2.1.5.1);
 - c. "Numero Documento della Ricezione" (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione;
 - d. "Data" (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione;
 - e. "Numero linea della Ricezione" (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione;
 - f. "CIG" (2.1.5.7).
7. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. _____, intestato all'Appaltatore ed acceso presso Banca_____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, IBAN _____. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
8. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
 1. _____;
 2. _____

9. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
10. L'Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
11. L'Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, l'Appaltatore si obbliga ad inviare all'Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dall'Appaltatore stesso, nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
12. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dall'Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, l'Agenzia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
13. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all'Agenzia, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
14. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 9

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia -a mezzo di raccomandata a./r. o posta elettronica certificata- per porre fine all'inadempimento, l'Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione,

nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 3 (Durata), 5 (Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore), 6 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (Divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 11 (Recesso), 12 (Assicurazioni e Cauzione definitiva), 13 (Appalto\Divieto di subappalto), 15 (Riservatezza), 19 (Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

2. L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore -a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;
 - b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
 - c) mancato reintegro della cauzione;
 - d) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
3. In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Agenzia di procedere all'esecuzione del Contratto a spese dell'Appaltatore .

Articolo 10

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dal D. lgs. n. 50/2016 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 11

Recesso

1. L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.
2. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.
3. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 12

Assicurazioni e Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore terrà indenne l'Agenzia di qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. L'appaltatore è in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto per RCT e RCO, oltre al rischio rapina e sottrazione dei valori.
3. L'Appaltatore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata in premessa, nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Agenzia e che, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
5. Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dall'Agenzia non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta -iniziale ovvero sopravvenuta- inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).
6. La cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni

oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

7. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.
8. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

Articolo 13

Appalto\Divieto di subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% dell'importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
 - a.;
 - b.
2. A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante la documentazione di cui all'art. 105, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L'Agenzia rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
4. L'eventuale affidamento in subappalto della fornitura e dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall'Appaltatore ad eccezione di quanto previsto dall'art 105, comma 13 del D.lgs. n.

50/2016, il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

6. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. L'Appaltatore dovrà dimostrare per tutta la durata del Contratto l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016.
8. In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, l'Agenzia revocherà l'autorizzazione al subappalto.
9. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Agenzia entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l'Agenzia sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
10. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Agenzia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 14

Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Agenzia per legge.
2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.

Articolo 15

Riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 16

Trattamento dei dati

1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).
2. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. AdeR potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto\convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrate.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
4. Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica inoltre un trattamento di dati personali – in specie riferibili al nome e cognome dei contribuenti che hanno versato gli assegni presso gli sportelli di AdeR.
5. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
6. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

7. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo _____ assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.
8. Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.
9. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con l'atto allegato al presente contratto, che ne costituisce parte integrante (All. D).

Articolo 17

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

L'Agenzia ha nominato quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione _____ e Direttore dell'esecuzione _____.

Articolo 18

Responsabile di contratto per l'Appaltatore

1. L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del contratto il sig. _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente.
2. Il Responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le comunicazioni al responsabile del Contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
 - Cellulare _____ ;
 - Telefono _____ ;
 - Indirizzo di posta elettronica certificata _____ .

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

5. Il responsabile di contratto dell'Appaltatore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Agenzia coordinandosi con il medesimo.

Articolo 19

Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del protocollo di legalità dell'Agenzia rinvenibili sul sito istituzionale www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e con il protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 20

Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 21

Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

L'Appaltatore
firmato digitalmente

Agenzia delle Entrate - Riscossione
firmato digitalmente

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (risoluzione), art. 10 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 11 (recesso), art. 12 (assicurazioni e cauzione definitiva), art. 15 (riservatezza), art. 19 (Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità) e art. 20 (foro competente).

L'Appaltatore
firmato digitalmente

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.

ALLEGATO D

Atto giuridico a norma dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE 2016/679 tra Agenzia delle entrate-Riscossione e Xxxxx., quale responsabile dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito delle attività oggetto del contratto di trasporto e custodia valori ad esso affidato e relative istruzioni

Sommario

1	PREMESSA.....	3
1.1	PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO	6
1.2	AMMINISTRATORI DI SISTEMA.....	6
1.3	MODALITÀ DI TRATTAMENTO E DI ACCESSO AI DATI, CONTROLLO E REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI	7
1.5	COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI.....	8
1.6	RICORSO AD UN ALTRO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O A COLLABORATORI ESTERNI	8
1.8	CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISTRUZIONE DI DATI OBSOLETI	9
1.9	TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI E NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI.....	9
1.10	ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	10
1.11	OBBLIGHI DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE CON IL TITOLARE	10
1.12	RESPONSABILITÀ	11
1.13	DURATA DEL TRATTAMENTO.....	11

1 Premessa

Agenzia delle entrate-Riscossione (in seguito anche solo AdeR) – nella persona di Renato Scognamiglio, con carica di Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e logistica – in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali – d’ora in avanti Titolare -

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, anche “Regolamento”;

PRESO ATTO

- che l’art. 4, paragrafo 1, numero 8, del suddetto Regolamento definisce il “Responsabile del trattamento” come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- che l’art. 28 del Regolamento dispone che:
 1. *Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.*
 2. *Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche.*
 3. *I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.*
Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
 - a) *tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;*
 - b) *garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;*

- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;*
 - d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;*
 - e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;*
 - f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;*
 - g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e*
 - h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.*
- 4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.*
- 5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.*
- 6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.*
- 7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.*
- 8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.*
- 9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.*

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

- che l'art. 29 del Regolamento prevede che:

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

CONSIDERATO CHE

Agenzia delle entrate – Riscossione sottoscrive con xxxxxxxx il contratto per il servizio di trasporto e custodia valori;

- xxxxxxxx ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali – ed in specie nome e cognome dei contribuenti che hanno depositato assegni presso gli sportelli di AdeR;
- che, nell'ambito del Servizio regolato dal richiamato contratto vengono messi a disposizione di xxxxxxxx per le finalità sopra precisate;

con il presente Atto, in ottemperanza all'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, intende regolare i rapporti relativi alla protezione dei dati personali dei contribuenti che hanno effettuato il pagamento dei debiti dovuti nei confronti di AdeR con Xxxxxx. – d'ora in avanti Responsabile.

Nello specifico, è stato ritenuto che Xxxxxx presenti - a mente dell'art. 28, paragrafo 1 e del considerando 81 del Regolamento - garanzie sufficienti, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, anche per la sicurezza, e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Qualsiasi mutamento sostanziale di queste garanzie, che possa sollevare incertezze sul mantenimento delle stesse, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare.

Xxxxxx., quale Responsabile, designa i propri “Amministratori di sistema” ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, anche solo Garante o autorità di controllo) del 27 novembre 2008 (pubblicato sulla G.U. del 24 dicembre 2008), modificato dal provvedimento dello stesso Garante del 25 giugno 2009 (pubblicato sulla G.U. del 30 giugno 2009) e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei predetti dati, attenendosi in materia di sicurezza dei dati, oltre che al rispetto della normativa vigente, anche alle istruzioni impartite dal Titolare che vigilerà sulla loro puntuale osservanza.

Il Responsabile deve trattare i dati personali in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, e soltanto secondo le istruzioni impartite sia nel presente atto sia in successive ed eventuali documentate comunicazioni del Titolare. Ciò, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile; in tal caso, il Responsabile

informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico (art. 28, paragrafo 3, lett. a) del Regolamento).

I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nel contratto e nei relativi allegati devono essere effettuati con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento.

Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

Il Responsabile, le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema designati che operano sotto la sua diretta autorità sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento del Servizio dedotto in contratto.

1.1 Persone autorizzate al trattamento

Il Responsabile si impegna ad individuare le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta, scegliendole tra i soggetti reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative nazionali ed europee.

Il Responsabile garantisce, a norma dell'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento, che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impeginate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile deve tenere l'elenco nominativo di tutte le persone autorizzate, con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per gli incaricati, alla formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui sono soggette le persone autorizzate al trattamento dei dati.

Il Responsabile, considerato l'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento, fa sì che chiunque agisca sotto la propria autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

1.2 Amministratori di sistema

Al fine di individuare i soggetti da nominare Amministratori di sistema, il Responsabile deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene

data nell'ambito del Provvedimento del 27 novembre 2008 e nei successivi documenti interpretativi e/o integrativi.

Il Responsabile si impegna, con riferimento ai propri dipendenti, a dare attuazione a quanto previsto nel Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, per l'attribuzione del ruolo di Amministratori di sistema.

In particolare, il Responsabile deve nominare per iscritto e in modo individuale come *Amministratori di sistema*, ai sensi del citato Provvedimento, le persone fisiche incaricate della gestione e manutenzione del sistema informativo, indicando analiticamente i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema con l'indicazione delle funzioni ad essi attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

Il Responsabile deve verificare, almeno annualmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine sia di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dal Garante per la Protezione dei dati personali, e la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

1.3 Modalità di trattamento e di accesso ai dati, controllo e registrazione degli accessi

Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato dal Responsabile in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle finalità di cui in premessa, cui è obbligato, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 del Regolamento.

Il Responsabile adotta un idoneo sistema di identificazione, autenticazione, autorizzazione di qualsiasi tipo di accesso del personale autorizzato ai dati (diretto o tramite applicazione), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento, adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle ivi richieste.

In particolare, il Responsabile dovrà porre in essere le seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile dovrà tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti richiesti.

L'accesso ai dati e le operazioni effettuate dalle persone autorizzate e dagli amministratori di sistema, debbono essere tracciate e risultare consultabili dal Responsabile e, su eventuale motivata richiesta, dal Titolare nell'ambito dei propri compiti di vigilanza.

Le registrazioni degli accessi ai dati devono:

- avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità;
- comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate;
- essere adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono state richieste;
- essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

Le registrazioni degli accessi ai sistemi non riconducibili ai dati, da parte degli Amministratori di Sistema seguono le indicazioni connesse al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, e successive modifiche ed integrazioni.

1.4 Fornitura di dati al Titolare

Il Titolare informa il Responsabile circa i soggetto/i autorizzati a richiedere fornitura di dati con eventuali limitazioni di ambito.

Qualora il Titolare, o soggetto/funzione da esso incaricato, abbia necessità per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di accedere a dati non disponibili attraverso i servizi applicativi, li richiede per iscritto, esplicitando tipologia dei dati, tempistica e modalità di fornitura, al Responsabile il quale è tenuto a renderli disponibili, secondo linee guida da concordare.

Il Responsabile tiene traccia in un apposito registro generale di tali richieste e dei dati movimentati.

1.5 Comunicazione, diffusione, conservazione e cancellazione dei dati

Il Responsabile non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria. In tali casi gli oneri economici relativi al soddisfacimento delle richieste non potranno essere addebitati al Titolare.

In particolare, il Responsabile si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ., a mantenere i dati personali, strettamente riservati e a non utilizzarli né divulgarli in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi non autorizzati; ad osservare i vincoli di segretezza e di riservatezza; ad adottare ogni misura necessaria a garantire il rispetto dei sopra menzionati vincoli, in specie disponendo che tali dati siano immediatamente cancellati a seguito della conclusione o risoluzione del contratto e che vengano cancellate tutte le copie esistenti.

1.6 Ricorso ad un altro responsabile del trattamento o a collaboratori esterni

Il Responsabile non può ricorrere a un altro responsabile (sub-responsabile) senza previa specifica autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

Nell'ipotesi in cui il Responsabile, a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento devono essere imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile di cui al presente atto (responsabile iniziale) conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Qualora il contratto preveda che il Responsabile, per particolari e motivate esigenze operative, possa avvalersi sotto la propria responsabilità diretta e supervisione di collaboratori appartenenti a società terze, dovrà scegliere società che diano adeguate garanzie in termini di esperienza, capacità e affidabilità in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Inoltre, deve prevedere specifiche clausole che garantiscano il rispetto degli adempimenti previsti dal citato Regolamento.

Le istruzioni da impartire al personale autorizzato al trattamento circa le modalità di svolgimento dello stesso sono a cura del Responsabile che dovrà esercitare un costante controllo sul loro rispetto.

L'autorizzazione al trattamento deve, in ogni caso, riguardare persone sulle quali è possibile esercitare una diretta autorità e/o controllo da parte del Responsabile e devono essere limitate al solo periodo necessario a svolgere le operazioni di trattamento indicate nelle relative istruzioni.

Il Responsabile deve istituire un apposito registro, correttamente aggiornato, degli incaricati esterni, ispezionabile dal Titolare.

1.7 Cessazione del trattamento dei dati personali e distruzione di dati obsoleti

L'eventuale sostituzione e dismissione delle apparecchiature utilizzate nella erogazione del Servizio con conseguente distruzione dei relativi dati dovrà avvenire secondo quanto previsto dalle norme e dai provvedimenti vigenti.

1.8 Tenuta del Registro dei trattamenti e nomina del responsabile per la protezione dei dati

Il Responsabile deve tenere, in forma scritta, anche in formato elettronico, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 30 del Regolamento, da mettere, su richiesta, a disposizione dell'autorità di controllo.

Il Responsabile designa, a norma degli articoli 37 e ss. del Regolamento, un responsabile della protezione dei dati (RPD), comunicandone gli estremi e i dati di contatto al Titolare.

1.9 Attività di verifica e controllo

Il Responsabile è sottoposto al controllo da parte del Titolare sullo svolgimento dell'attività e dei compiti ad esso affidati. Tale controllo potrà essere effettuato dal Titolare anche attraverso periodiche attività di audit, svolte, direttamente o tramite persona/funzione da essa delegata.

Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, su sua esplicita richiesta, sullo stato di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite, fornendone evidenza al Titolare per mezzo di una relazione periodica, segnalando le necessità di intervento e proponendo le migliori azioni di verifica da porre in essere.

Il Responsabile mette, in ogni caso, a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

1.10 Obblighi di assistenza e collaborazione con il Titolare

Il Responsabile deve assistere il Titolare:

- tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare medesimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile, nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie. Il Responsabile deve, altresì, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento informare il Titolare senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione di dati personali (cd. data breach).

Il Responsabile deve, inoltre, collaborare con il Titolare nei rapporti di quest'ultimo con il Garante ed in particolare deve:

- tenersi sempre aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- collaborare per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- avvisare immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto;
- rendere disponibile per tempo ogni informazione appropriata, in caso di contenzioso.

Il Responsabile coopera, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

1.11 Responsabilità

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare, a meno che non dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento, se il Responsabile viola il Regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

1.12 Durata del trattamento

Xxxxx. è Responsabile del trattamento dei dati personali dei contribuenti che hanno emesso assegni in favore AdeR per tutta la durata di esecuzione del contratto di cui in premessa.

La predetta qualifica si intenderà cessata di diritto contestualmente alla conclusione o alla risoluzione, per qualsiasi motivo, del contratto.

Il Responsabile si impegna a cancellare tutti i dati personali appresi in esecuzione del Contratto/convenzione/protocollo, una volta che sia terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e siano state esaurite le lavorazioni per le quali gli stessi dati sono stati conosciuti e, in ogni caso, alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto/Convenzione/Protocollo e a provvedere, con le modalità a tal fine predisposte dal Garante, alla effettiva cancellazione dai supporti delle copie esistenti, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge che prevedano la conservazione dei dati.

Pregasi voler restituire alla scrivente copia del presente atto sottoscritto per accettazione.

Sede società lì, "DATA CORRENTE"

per "*Agenzia delle entrate-Riscossione*"

il Titolare
(firmato digitalmente)

Per presa visione ed accettazione

Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi assunti in relazione al Regolamento UE 2016/679 ed assume l'impegno a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto della normativa in materia e si impegna ad adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati nell'esecuzione di quanto conferito, dichiarandosi altresì edotto degli obblighi previsti dal citato Regolamento.

per xxxxx

il Responsabile
(firmato digitalmente)